

STATUTO SOCIALE

“ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TEVERETERNO ONLUS”

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita nel rispetto della Costituzione Italiana e del Codice Civile un’associazione denominata “**Associazione di promozione sociale Tevereterno ONLUS**” qui di seguito detta “Associazione”.

L’Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta e si configura quale associazione di promozione sociale ai sensi degli artt. 35 e seg. del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione adotta la qualifica e l’acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’Associazione assumerà la denominazione di “**Associazione di Promozione Sociale Tevereterno – ETS**” allorquando sarà completato, con esito positivo, l’iter previsto dal D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS - art. 45 e segg. del D.Lgs 117/2017).

L’Associazione di Promozione Sociale Tevereterno è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, delle relative norme di attuazione, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 2 – SEDE

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.

L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.



ART. 3 – FINALITÀ

L'Associazione ha struttura democratica, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nel campo della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione opera, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, nei seguenti settori di attività aventi interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- servizi strumentali ad enti del Terzo Settore;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Più in particolare, al fine di tutelare, conservare e migliorare i valori storici, culturali ed estetici del Fiume Tevere quale parte integrante della città eterna di Roma, l'Associazione si propone di promuovere lo sviluppo di una piazza virtuale (definita "Piazza Tevere") culturalmente orientata sulle due sponde del Fiume Tevere tra il Ponte Sisto, il Ponte Mazzini, il Lungotevere dei Tebaldi sulla sponda sinistra e il Lungotevere della Farnesina sulla sponda destra.

ART. 4 – ATTIVITÀ

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà:



- a) promuovere e realizzare direttamente sulle sponde del Tevere iniziative ed eventi di natura artistica e culturale;
- b) promuovere e realizzare, anche in collaborazione con altri enti, eventi e/o manifestazioni di tipo artistico-culturale tese alla sensibilizzazione e alla promozione di una cultura di salvaguardia e valorizzazione del fiume Tevere;
- c) realizzare eventi e/o manifestazioni anche, a titolo esemplificativo, di tipo culturale, sportivo, artistico, di spettacolo ecc. finalizzati alla più semplice raccolta di fondi, sia pubblici che privati, da destinare alle finalità istituzionali;
- d) previa approvazione dell'Assemblea degli Associati, aderire ad organizzazioni, associazioni, enti, sia nazionali che internazionali, i quali perseguono scopi non di lucro analoghi a quelli sociali, nonché partecipare ai relativi organismi direttivi al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo;
- e) partecipare, promuovere e realizzare iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio fluviale nazionale e internazionale;
- f) più in generale, possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio o attività che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali fatta eccezione per le attività direttamente connesse a quelle istituzionali.

ART. 5 – I SOCI

Il numero dei soci è illimitato ed in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 del Decreto Legislativo 117/2017.

Possono aderire all'Associazione di promozione sociale Tevereterno le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che accettino il presente Statuto e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnino a realizzarli, inoltre possono aderire all'Associazione anche altre associazioni con analoghe finalità.



L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e impegnandosi ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Per aderire all'Associazione occorre fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei presupposti per l'ammissione, delibera l'ammissione o il rigetto entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Il Consiglio Direttivo, sottopone la domanda alla prima Assemblea degli associati utile per la relativa delibera di ratifica. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro trenta giorni dalla data della deliberazione e deve essere iscritto nel libro degli soci.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea dei soci entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dei soci dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Al socio verrà rilasciata una tessera che ha valore annuale, a partire dal primo gennaio fino al trentuno dicembre dell'anno solare di riferimento. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.



La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La quota sociale non è in nessun caso rimborsabile, non è rivalutabile ed è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da eventuali regolamenti.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

I soci hanno diritto:

- di partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- di partecipare alle assemblee;
- di approvare i rendiconti o eventualmente i bilanci;
- di eleggere gli organi sociali e di poter essere eletti;
- di approvare e modificare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- di contribuire all'elaborazione del programma dell'Associazione;
- di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta, tramite raccomandata A.R. o attraverso una PEC (posta elettronica certificata) e con un preavviso di almeno quindici giorni.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

I soci hanno il dovere di:



- sostenere le finalità dell'Associazione;
- osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea dei soci.

La qualità di socio si perde:

- per recesso, che il socio può esercitare in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- per mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro centottanta (180) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. In tale ipotesi l'associato decade qualora, trascorsi centoventi (120) giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della quota, il Consiglio Direttivo provvede a richiamare per iscritto l'associato e questi non adempia nei successivi trenta (60) giorni dalla ricezione del suddetto richiamo scritto. In tal caso, la decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta utile ed ha effetto immediato. Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione all'Associazione.
- per scioglimento dell'Associazione;
- per decesso;

Il socio può invece essere escluso dall'Associazione:

- in seguito a comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione;
- in seguito a violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- per aver arrecato danni materiali o morali all'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione.

Contro il provvedimento di esclusione il socio può proporre appello all'Assemblea dei soci, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea degli associati dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea dei soci, ai fini del ricorso, il socio



interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio che ha esercitato il diritto di recesso o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 – VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione di promozione sociale Tevereterno potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività; i volontari che svolgeranno la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Se l'Associazione di promozione sociale Tevereterno si avvarrà di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto,



obbligano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale ed ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione inviata ai soci almeno dieci (10) giorni prima della data della riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare il ricevimento della convocazione da parte dell'interessato. Nell'avviso di convocazione viene indicato l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data fissata per l'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

È possibile delegare la propria rappresentanza e il proprio voto nell'Assemblea dei soci e a ciascun socio può essere conferita una sola delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale provvede poi a nominare altresì un segretario con il compito di redigere il verbale della riunione. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Ciascun associato ha diritto di consultare il verbale. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- fissare le linee d'indirizzo per l'attività dell'Associazione;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 9;



- proporre al Consiglio Direttivo di istituire Commissioni e/o Comitati di lavoro per le varie esigenze che si presentino;
- approvare il conto consuntivo di ogni esercizio, presentato dal Consiglio Direttivo;
- Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo sulla base del programma generale d'indirizzo del bilancio;
- deliberare in merito all'ammissione di aspiranti associati e all'esclusione degli associati nonché di prendere atto dell'avvenuta decadenza degli associati morosi;
- approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- deliberare in merito all'eventuale trasferimento della sede legale al di fuori del Comune di Roma;
- deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 18.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea Ordinaria deve essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci. In questi ultimi due casi, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro sessanta (60) giorni dalla convocazione.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita – in prima convocazione – quando sia presente la maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto mentre – in seconda convocazione - qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli associati intervenuti.



Solo nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e dura in carica tre (3) anni.

L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo tra i propri componenti, determinando di volta in volta, all'inizio di ogni mandato triennale, il numero dei suoi componenti tra un minimo di tre (3) e un massimo di sette (7) membri che dovrà restare tale per tutta la durata del mandato. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, o di cessazione, per qualunque causa, di più di tre Consiglieri in carica, l'intero Consiglio Direttivo decade e i restanti Consiglieri sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea dei soci affinché quest'ultima provveda ad eleggere nuovamente l'intero Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, nomina al suo interno:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo provvede a gestire l'attività sociale, secondo le linee d'indirizzo indicate dall'Assemblea dei soci ed è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri o a un Direttore determinandone, ove necessario, i poteri e i limiti di spesa. In tal caso, i consiglieri delegati e/o il Direttore hanno la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri loro conferiti. Rientrano, altresì, nella competenza del Consiglio, con esclusione di ogni facoltà di delega, le seguenti attività:

- a) impostazione dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- b) formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



- c) redazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione definitiva;
- d) istituzione e scioglimento, su proposta dell'Assemblea dei soci, di Commissioni e/o Comitati di lavoro per le varie esigenze che si presentino;
- e) deliberazione della quota associativa annuale dovuta dagli associati e delle sue modalità di versamento;
- f) in generale l'adozione di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per Statuto demandato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno otto (8) giorni, ogni qual volta lo ritenga necessario o in caso di richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri; in tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato con un preavviso di ventiquattro (24) ore. La convocazione della riunione può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare il ricevimento della stessa da parte dell'interessato.

Nella convocazione del Consiglio Direttivo dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza. Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono validamente deliberate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano in ordine di età anagrafica. Prima dell'inizio della riunione il presidente nomina un segretario deputato a redigere il verbale della riunione. Delle adunanze stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto chiamato a svolgere le funzioni di segretario della seduta di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;



c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto chiamato a svolgere le funzioni di segretario della seduta, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Tesoriere dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza di voti. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio Direttivo. Al Tesoriere è conferito il potere di operare sui conti correnti bancari e/o postali dell'Associazione, con facoltà di firma ad uso disgiunto dal Presidente. Egli predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da idonea relazione contabile.

ART. 10 – PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. Al Presidente spettano la rappresentanza legale e i poteri di firma e cioè il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi e in giudizio e quello di firmare in nome dell'Associazione. Egli vigila affinché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati. Il Presidente può delegare i poteri per la firma di singoli atti ad uno dei consiglieri delegati e/o a un Direttore. In casi di comprovata urgenza o pericolo per l'Associazione, il Presidente può assumere, nell'interesse dell'Associazione stessa, tutti i provvedimenti necessari, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, obbligandosi a riferire in merito alle relative circostanze e a richiedere la ratifica del suo operato nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Al Presidente è conferito il potere di aprire conti correnti bancari e/o postali e di operare sugli stessi, con facoltà di firma ad uso disgiunto dal Tesoriere e dal Direttore, ove nominato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri e le sue funzioni saranno esercitati dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni ed esercita le stesse qualora delegate dal Presidente. Nel caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente, i suoi poteri e le sue funzioni



saranno esercitati, unicamente per gli affari urgenti e indifferibili, dal Consigliere più anziano in ordine di età anagrafica.

ART. 11 – INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ

Il ruolo di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori è incompatibile con:

- incarichi politici;
- incarichi amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e nelle istituzioni pubbliche;
- cariche direttive in aziende private aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo che provvederà alla sostituzione nella prima seduta utile.

ART. 12 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri sociali:

- libro soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 13 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO O BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è fatto obbligo di predisporre un rendiconto o bilancio preventivo ed un rendiconto o bilancio consuntivo. Entrambi vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci. I bilanci saranno depositati presso la sede



dell'Associazione stessa per la durata prevista dal Codice Civile, salvo diverse disposizioni di legge e potranno essere consultati dai soci.

Il rendiconto o il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il rendiconto o il bilancio di esercizio e le relazioni ad esso collegate, devono essere affissi presso la sede sociale.

ART. 14 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, che può essere monocratico ovvero formato da tre membri, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I membri dell'Organo di Controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra persone estranee all'Associazione.

Se, l'Organo di controllo è non monocratico, ovvero collegiale, esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I membri dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea dei soci.



I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori potrà essere istituito nei casi di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e qualora l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

ART. 16 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle sue attività saranno costituite da:

- quote e contributi dei soci;
- erogazioni liberali di soci e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;



- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- entrate derivanti da raccolte fondi;
- iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale secondo i dettami dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la restituzione pro quota.

È assolutamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, di riserve o di capitale o di avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, proventi e entrate comunque denominate, dovrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Con la delibera dello scioglimento, l'Assemblea straordinaria dei soci nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.



117 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso aventi finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del suddetto Decreto Legislativo.

ART. 18 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso Decreto Legislativo. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Dopo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione di promozione sociale Tevereterno ONLUS le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nell'Anagrafe delle ONLUS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dalle disposizioni attuative dello stesso, oltre che dalle norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 24 febbraio 2020

